COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni al trattamento di previdenza al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (767) 203

PRESIDENTE 203, 204, 206
ROSELLI, *Relatore* 203
TROISI 204
MORELLI 205
BELLONI 205
FORESI 205
CAVALLOTTI 205, 206
SABATINI 205
LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 206
PALLENZONA 206
SANTI 206

Votazione segreta:

PRESIDENTE 210

La seduta comincia alle 9.

Sono presenti:

Bartole, Belloni, Biasutti, Capua, Caronia, Cavallotti, Colleoni, Cornia, Cucchi, De Maria, De Palma, Emanuelli, Fassina, Foresi, Latorre, Lizzadri, Morelli, Nenni Giuliana, Nitti, Pallenzona, Pollastrini Elettra, Repossi, Roberti, Roselli, Santi, Storchi, Titomanlio Vittoria, Troisi, Walter, Zaccagnini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, La Pira.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al trattamento di previdenza al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. (767).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al trattamento di previdenza al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

Per l'esame di questo disegno di legge, la Commissione è integrata dalla Sottocommissione finanze e tesoro.

L'onorevole Roselli, relatore, ha facoltà di riferire.

ROSELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, sarebbe opportuno premettere un esame, sia pure sommario, dello stato dell'attuale legislazione, che questo provvedimento innova in molti settori. M'è tuttavia impossibile, benché disponga di tutti gli elementi necessari, per i ben noti motivi di urgenza che ci inducono ad esaminare con la massima celerità questo disegno di legge.

Il disegno di legge in sostanza contiene tre articoli innovatori. L'articolo 1, l'articolo 3, l'articolo 5. Il primo verte sull'aumento del contributo, sul sistema di gestione, e sulla ripartizione del carico fra datore di lavoro e lavoratore. Sulla retribuzione il primo paga il 15,44 per cento ed il secondo il 3,86 per cento. L'articolo 3 definisce gli elementi della retribuzione con una estesa comprensione agli effetti del contributo e della pensione. L'articolo 5 stabilisce opportuni moltiplicatori. Dei motivi generali che ispirano la legge, dei motivi tecnici che la caratterizzano tratta già la relazione governativa al disegno di legge, quella riassunta dall'elaborato dell'ufficio previdenziale statistico, ed il testo del contratto sindacale che informa il presente disegno di legge.

Su questo contratto del 12 novembre 1948 e sul regolamento del 24 luglio 1931 si modellano gli altri articoli del disegno di legge, in sostituzione o in modificazione del testo del 1931.

È un lavoro parziale, complesso, sul quale la riforma previdenziale interverrà in modo più elaborato e completo.

La tecnica ha determinato e vincolato molte formulazioni che non è possibile alterare senza modificare risultati e procedimenti delicati o senza ripercorrerli da principio. D'altra parte le organizzazioni hanno una certa urgenza di vedere approvato il testo della legge che coinvolge notevoli interessi.

Per la completa valutazione del provvedimento sarebbe ora necessario ch'io dessi lettura di alcuni documenti molto importanti, quali un riassunto degli studi dell'ufficio statistico attuariale dell'I.N.P.S. sulla sistemazione del fondo di previdenza e il verbale dell'accordo sindacale. Per brevità ometto ogni citazione di questi documenti.

In sostanza si tratta schematicamente e particolarmente di:

1°) aumentare il contributo (articolo 1);

2°) modificare la sua ripartizione fra datore di lavoro e lavoratore (articolo 1);

3°) modificare e definirne il sistema di gestione (articolo 1);

4°) definire la misura, il valore e la comprensione del trattamento e del contributo rispetto alle norme precedenti, alle pensioni future, alle eventuali variazioni di retribuzione (articoli 1, 2);

5°) definire precisamente nelle molte voci componenti la retribuzione quali di esse determinano contributo e trattamento (articolo 3);

6°) riprendere le norme per stabilire la misura della pensione (articolo 4);

7°) definire un massimo ed un minimo di pensione (articolo 4);

8°) stabilire norme concernenti i calcoli da fare per il periodo corrente tra il 1° gennaio 1948 e il 31 marzo 1949, per i miglioramenti datati dal 1° aprile 1949 (articolo 4);

9°) stabilire i moltiplicatori d'aggiornamento pensioni (articolo 5);

10°) modificare i motivi del diritto a conseguire pensione (articolo 6);

11°) tutelare i diritti previdenziali dei lavoratori eventualmente licenziati dopo 15 anni di servizio e dopo i 55 anni (articolo 7);

12°) tutelare i superstiti dei morti prima di 10 anni di iscrizione (articolo 9) in caso di assicurazione facoltativa od obbligatoria;

13°) definire modalità di riscatto per i cessati dal servizio prima del 1° aprile 1948 (articolo 10);

14°) modificare norme particolari del regolamento del 24 luglio 1931 (articoli 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20), o definirne ulteriormente il valore;

15°) sopprimere il termine massimale alla retribuzione assoggettabile a contributo e definire la rivedibilità del Fondo in relazione all'andamento della gestione.

In relazione ai fatti, alle espressioni giuridiche, sociali, sindacali che si manifestano nell'esame dell'argomento ed alle premure che ci vengono rivolte, chiedo l'approvazione del disegno di legge agli onorevoli colleghi.

Vorrei a questo proposito porre in rilievo che si tratta, in sostanza, di un disegno di legge che riproduce un accordo sindacale.

Se la Commissione fosse unanime nel riconoscere che i motivi di urgenza impediscono una discussione approfondita in questo momento, mi permetterei di suggerire di approvare il disegno di legge nella formulazione proposta, senza alcuna variazione. Esaudiremmo così i voti pressanti che ci provengono dagli interessati, ed eviteremmo il rischio di turbare l'armonia del provvedimento, che riguarda una materia così difficile e delicata.

TROISI. A nome della Commissione finanze e tesoro dichiaro di non avere obiezioni all'accoglimento di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Mi corre l'obbligo di informare la Commissione che anche a me personalmente sono pervenute, dalle organizzazioni interessate, molte sollecitazioni perché il disegno di legge sia approvato al più presto. Si tratta di corrispettivi concordati fra le società telefoniche e i rappresentanti dei lavoratori, per migliorare l'attuale trattamento di

previdenza, che è risultato assolutamente insufficiente alle più elementari necessità della vita. I lavoratori attendono con viva e comprensibile ansia questi miglioramenti, per i quali il disegno di legge prevede la decorrenza dal 1° gennaio del 1948.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MORELLI. Sono d'accordo sull'impostazione data dal relatore, per un principio fondamentale, che è questo: noi non dovremmo mai violare la volontà delle parti. E qui si tratta veramente di un accordo sindacale accettato da tutte le parti interessate. Se dovessimo porre il principio che la Commissione parlamentare può intervenire a modificare le condizioni dell'accordo, noi stabiliremmo un principio pericoloso, perché noi potremmo modificare in meglio, ma anche in peggio, clausole che sono state lungamente studiate e di cui si chiede la trasformazione in legge. Credo che quando il principio della non violabilità degli accordi stabiliti dalle parti potesse essere affermato, esso costituirebbe una conquista sostanziale per i lavoratori che hanno saputo già in sede sindacale assicurarsi una soddisfacente tutela dei loro interessi.

Ritengo quindi che sia da accettare senz'altro la proposta del relatore.

BELLONI. Non sono d'accordo sulla tesi ora esposta, e proprio per una questione di principio; noi non possiamo stabilire un criterio che menomi la sovranità del Parlamento. Possiamo invece raggiungere un accordo su una questione contingente.

In particolare, peraltro, su questo disegno di legge, posso condividere il parere del relatore.

FORESI. L'onorevole Morelli ha detto bene, affermando che la volontà delle parti non deve possibilmente essere violata né modificata. Ma bisogna ricordare che, al di là degli interessi delle due parti contraenti, noi rappresentiamo l'interesse generale della nazione. Noi abbiamo avuto il tempo di esaminare il disegno di legge, e per lo meno a nome personale, io dichiaro di potere, in coscienza, accettare il procedimento sommario proposto dal relatore. Sarà bene, ad ogni modo, chiarire che questa accettazione deve esser fatta per questo caso specifico e non in via di principio, perché non possiamo accettare un principio antitetico con la funzione parlamentare.

CAVALLOTTI. Voi capite la situazione in cui ci troviamo noi dell'opposizione. Ci si propone, come cosa ovvia, di approvare *sic et simpliciter* quello che è stato concordato in campo sindacale. Sebbene la considerazione che sto per fare non dovrebbe forse venire dalla mia parte, devo anch'io pur dire che l'accoglimento della proposta potrebbe significare anche una certa menomazione ai diritti della democrazia parlamentare.

Se vogliamo porre una questione di principio, e cioè che gli accordi sindacali devono essere tradotti in legge senza discussione, evidentemente non è questa la sede per una questione del genere.

Se invece vogliamo che il procedimento sommario sia adottato solo in via eccezionale per questo caso, allora io domando: perché volete impedire al Parlamento di poter eventualmente migliorare l'esito della lotta dei lavoratori per le loro rivendicazioni? Voi dite: se facciamo delle modifiche, può anche accadere che invece di migliorare si peggiori. Ma questa mi sembra una menomazione dei poteri della democrazia parlamentare e un'arrendevolezza eccessiva da parte vostra. Se poi si fa la questione dell'urgenza, allora non vedo perché il calendario dei nostri lavori non si possa predisporre in modo da esaminare a fondo anche questo disegno di legge.

SABATINI. Non si tratta di una menomazione dei diritti del Parlamento, ma di una proposta che viene fatta dai parlamentari; e se noi diamo la nostra approvazione a questa proposta, noi con ciò stesso esercitiamo tutti i nostri poteri senza alcuna menomazione. L'aver parlato di accordo sindacale è dipeso soltanto dal desiderio di meglio spiegare la portata del provvedimento. Io sono d'accordo, anche per la ristrettezza di tempo, con la proposta del relatore.

CAVALLOTTI. Non avevo voluto prolungare il mio intervento per non entrare nella questione di merito, ma ora mi sembra necessario. Noi ci stiamo impegnando in un'azione parlamentare di una certa gravità.

Quando, non dico i posteri e le generazioni future, ma noi e i nostri colleghi dovremo esaminare fra qualche tempo la famosa riforma della previdenza e dell'assistenza, ci troveremo col precedente di questa legge approvata dalla XI Commissione della Camera. Io non sono affatto d'accordo — mi permetta l'onorevole Roselli — che questa legge sia innovatrice e rispecchi i principî della riforma della previdenza, di cui tanto si è parlato.

Si tratta di una legge di adeguamento, non di innovazione, ed io non voglio ora entrare nel merito. Ma sta di fatto, che una votazione così silenziosa di questo progetto, come quella che ci si propone, significa stabilire un principio che noi ritroveremo quando discuteremo la riforma della previdenza e dell'as-

sistenza, perché il voto di oggi significa accettazione di una linea alla quale la riforma non potrà non ispirarsi. Ecco l'importanza di questo provvedimento.

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Io non vedo le complicazioni a cui ha accennato l'onorevole Cavallotti, perché si tratta soltanto di una situazione particolare che va sanata. Si tratta della misura della pensione, e questa evidentemente non è una questione di fondo, è una questione contingente, attuale. Per questa ragione, anch'io sono del parere che, o si approva senza discussione, o si rinvia per una approfondita analisi.

CAVALLOTTI. Devo fare osservare che vi sono questioni importanti e diverse dalla semplice misura della pensione. Così, la questione dell'età, il rispetto del minimo in vista della decorrenza dal 1° gennaio 1948, i criteri che regolano i contributi, ed altre.

PALLENZONA. Io credo che sarebbe opportuno passare subito all'esame degli articoli, perché le questioni di principio riguardanti la riforma rimangono del tutto impregiudicate e non possono essere menomate da questa votazione, che serve a sanare una temporanea e particolare situazione.

SANTI. Si è parlato della inviolabilità dell'accordo stipulato fra le parti. Non bisogna dimenticare, tuttavia, che questi accordi sono il risultato di lunghe discussioni e di lotte, la conseguenza di un rapporto di forze in gioco. In queste lunghe discussioni e agitazioni può avvenire, ad un certo momento, che ai lavoratori convenga fare una qualche rinunzia. Ma di fronte alla rinunzia ad una parte delle loro rivendicazioni, non si può impedire che essi sperino che il Parlamento, nel suo potere sovrano, faccia loro ottenere quello che essi non hanno potuto raggiungere, tanto più, in questo caso, se si tien conto della particolare delicatezza del servizio telefonico, delicatezza che in certo modo limita e vincola la libertà di azione dei lavoratori: essi dimostrano in tal modo un lodevole senso di responsabilità.

Io avrei delle modifiche da proporre, perché mi pare che esse rispondano meglio alla situazione dei telefonici.

L'articolo 3, per esempio, così com'è stilato nell'accordo, impedisce che eventuali nuove indennità che possano essere ottenute dalla categoria valgano per il calcolo della pensione; mentre nell'ultimo comma dell'articolo 1 è prevista la variazione del contributo nel caso di aumenti complessivamente superiori al 25 per cento delle competenze alla data del 1° aprile del 1948. Sarebbe quindi opportuno includere senz'altro questa possibilità di aumento dei contributi nell'articolo 3.

Riguardo all'articolo 5, ci sono altre considerazioni da fare. Poiché la richiesta di un minimo per le pensioni indirette non è stata accettata per non alterare il criterio generale di calcolo di tali pensioni, deducendole dalle corrispondenti pensioni dirette ridotte secondo le percentuali stabilite; e poiché gli aumenti dell'indennità di contingenza e di caro pane vengono assorbiti dal nuovo trattamento, può darsi il caso che l'ammontare delle nuove pensioni sia inferiore a quello attuale. Sarebbe quindi necessario applicare il minimo garantito, almeno nella misura richiesta di lire 72 mila annue. Basterebbe un'aggiunta alla fine dell'articolo 5.

L'articolo 16, poi, riguarda la gestione patrimoniale del fondo pensione per i telefonici. Mi pare che sia ancora in vigore la vecchia legge fascista, per cui l'investimento in beni stabili è possibile soltanto limitatamente al dieci per cento.

Sarebbe opportuno premunirsi contro una eventuale svalutazione monetaria, stabilendo nell'articolo 16 che le riserve del fondo di capitalizzazione devono essere investite in beni stabili.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 18, che fissa nel numero di tre i rappresentanti dei lavoratori nel Comitato amministratore del fondo, sarebbe opportuno considerare che deve essere inclusa anche la rappresentanza dei lavoratori dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Italcable: bisognerebbe, in conseguenza, elevare a 4 il numero dei rappresentanti dei lavoratori, in modo da assicurare due rappresentanti ai lavoratori delle società concessionarie telefoniche.

Queste sono le osservazioni che io faccio e che rispondono, almeno in parte, al pensiero ed ai desideri di questi lavoratori.

Tuttavia mi pare, dalle dichiarazioni fatte dal relatore di maggioranza, che non vi sia possibilità di fare accettare queste richieste, tanto più che il Governo è dello stesso parere.

Ed allora noi, salvo le riserve sulla questione principale esposte dal collega Cavallotti, allo scopo di non perdere tempo, voteremo la legge così come è stata presentata.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione XI, dopo avere ascoltato l'onorevole relatore e le motivazioni che con-

sigliano un'immediata approvazione del progetto di legge, del resto concordato dalle organizzazioni sindacali, approva di passare alla votazione, ritenendo però che nessun elemento del presente disegno di legge potrà infirmare il nuovo concetto di liberazione dal bisogno al quale si ispirano le moderne legislazioni sociali ».

SANTI, SABATINI, CAVALLOTTI.

Pongo in votazione quest'ordine del giorno.

(*È approvato all'unanimità*).

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il contributo dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi della legge 30 settembre 1920, n. 1045, e successive modificazioni, è stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1948, nella misura del 19,30 per cento degli elementi della retribuzione percepiti dal personale in servizio e specificati al successivo articolo 3.

Il contributo è per quattro quinti a carico del datore di lavoro e per un quinto a carico del lavoratore ed è attribuito, per l'1,40 per cento, alla ripartizione e, per il 17,90 per cento, alla capitalizzazione.

Con l'aliquota di contributo attribuito alla ripartizione si copre annualmente l'onere riguardante la parte di pensione dovuta al pensionato prima della entrata in vigore della presente legge, a titolo di assegno integrativo, a norma del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni ed estensioni e, a titolo di assegno temporaneo di contingenza, a norma del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, nonché l'onere riguardante la concessione della indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

Con la stessa aliquota di contributo si copre altresì, per le pensioni future, l'onere relativo ai titoli suddetti per la parte di pensione che sarebbe spettata qualora fosse stata determinata sulla base della retribuzione annua di lire 24.000.

Con l'aliquota di contributo assegnata alla capitalizzazione si copre l'onere relativo alla differenza tra l'importo complessivo della pensione determinata in base ai successivi articoli 4 e 5 e quello di cui ai precedenti comma terzo e quarto.

La misura del contributo sarà variata nel caso in cui alle competenze soggette a contributo siano apportate variazioni di carattere collettivo superiori nel complesso al 25 per cento delle competenze in vigore alla data del 1° aprile 1948.

(*È approvato*).

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1948, il Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui al precedente articolo 1 assorbe e sostituisce, per il personale cui si applica la presente legge, i trattamenti di cui al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni ed estensioni, al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, ed alla legge 3 giugno 1949, n. 322, nonché il trattamento previsto dal decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni ed aggiunte, concernente la corresponsione dell'indennità di caropane.

(*È approvato*).

ART. 3.

Gli elementi della retribuzione da prendere a base per il calcolo del contributo sono lo stipendio o il salario, composti del minimo contrattuale, degli assegni di merito e *ad personam*, e degli aumenti periodici di anzianità, la tredicesima quota mensile dello stipendio o del salario, il compenso ai notturnisti sulla 8ª e 9ª ora di lavoro e l'indennità di connessione di lavoro con le maestranze.

(*È approvato*).

ART. 4.

La pensione spettante agli iscritti al Fondo cessati dal servizio dal 1° dicembre 1947 è commisurata a tanti quarantesimi degli elementi della retribuzione indicati all'articolo 3 corrisposti all'iscritto negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio ed in base ai quali è stato versato il contributo, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo, effettivi o riscattati.

La pensione non può, comunque, essere superiore ai nove decimi degli elementi della retribuzione suddetti, né inferiore a lire 84.000 annue.

Per la determinazione della misura delle pensioni la cui decorrenza ha inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1948 e il 31 marzo 1949 e delle indennità di cui al successivo articolo 9, liquidate per eventi verificatisi nello stesso periodo, si considera l'am-

montare raddoppiato degli elementi della retribuzione di cui al primo comma del presente articolo, corrisposti all'iscritto negli ultimi sei mesi di effettivo servizio, in essi compresi anche i ratei della 13ª mensilità dello stipendio o del salario; per i mesi anteriori al 1° gennaio 1948 si considerano gli elementi della retribuzione sui quali sarebbe stato computato il contributo secondo la presente legge.

(*È approvato*).

ART. 5.

La misura annua delle pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1948, ai sensi del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, è nuovamente determinata, con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1948, nella misura risultante dal prodotto della pensione stessa per le seguenti aliquote, fermo restando il minimo di lire 84.000 annue indicato nel precedente articolo 4:

per le prime 2000 lire ed importi inferiori 30

per l'eccedenza da lire 2001 a lire 6000 10

per l'eccedenza da lire 6001 in poi . 5

Le pensioni ai superstiti liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1948, o derivanti da pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1948, sono, con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1948, o dalla data di decorrenza, se posteriore, nuovamente determinate, applicando alla corrispondente pensione diretta, aumentata ai sensi del precedente comma, le percentuali stabilite dall'articolo 13 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098.

(*È approvato*).

ART. 6.

In via transitoria e fino a nuova disposizione, il primo comma dell'articolo 6 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, è così modificato:

« Gli iscritti al Fondo ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento hanno diritto a conseguire la pensione quando cessino dal p[illegible]are servizio presso le aziende per uno [illegible] seguenti motivi:

a) abbiano compiuto 15 anni di iscrizio[illegible] [illegible] ed abbi[illegible] superato [illegible] età, se uomini, e 55 s[illegible]e;

b) siano riconosciuti invalidi a continuare il servizio ed abbiano almeno cinque anni di iscrizione, effettivi o riscattati;

c) siano riconosciuti invalidi per cause di servizio, qualunque sia il numero degli anni utili per la pensione ».

Gli iscritti al Fondo che contino 15 anni di iscrizione effettivi o riscattati e non meno di 55 anni di età, se uomini, e 50, se donne, hanno facoltà di chiedere l'anticipato collocamento in pensione.

Di tale facoltà potrà beneficiare solo una aliquota annua di iscritti non superiore al 12 per cento dei pensionati per vecchiaia dell'anno precedente. Nell'anno 1949 potranno beneficiare di tale facoltà 60 iscritti.

Nella predetta aliquota rientrano anche gli iscritti aventi i requisiti di età e di anzianità di cui sopra che siano licenziati per motivi disciplinari.

I criteri di precedenza per l'anticipato collocamento in pensione saranno stabiliti dal Comitato amministratore del Fondo.

I richiedenti che non possano fruire dell'anticipata liquidazione della pensione, perché in eccedenza rispetto alla suddetta aliquota del 12 per cento, saranno compresi nell'aliquota dell'anno successivo, con diritto di precedenza.

(*È approvato*).

ART. 7.

Qualora siano licenziati, per motivi diversi da quelli disciplinari, lavoratori che abbiano compiuto 15 anni di iscrizione al Fondo effettivi o riscattati e raggiunta l'età di 55 anni, se uomini, e 50 se donne, il datore di lavoro è tenuto a versare, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipato collocamento in pensione.

(*È approvato*).

ART. 8.

Le somme accantonate presso le società esercenti pubblici servizi di telefonia fino al 31 dicembre 1947, a scopo di miglioramento del trattamento di previdenza a favore del proprio personale a norma dei contratti collettivi di lavoro, devono essere versate al Fondo e utilizzate per sanare il disavanzo tecnico del Fondo stesso per la parte afferente agli iscritti dipendenti dalle Società medesime.

Qualora con tale versamento il disavanzo al 1° gennaio 1948 non risulti totalmente coperto, alla copertura della differenza sarà

provveduto dalle Società, con le modalità da concordarsi con l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(*È approvato*).

ART. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1948, l'articolo 15 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui un iscritto muoia prima che abbia raggiunti i 10 anni di iscrizione al Fondo, effettivi o riscattati, e senza che la morte sia riconosciuta derivante da causa di servizio, spetta agli aventi diritto indicati all'articolo 13, una indennità per una volta tanto, nella misura di tanti dodicesimi della retribuzione sulla quale risultano versati i contributi negli ultimi dodici mesi di servizio effettivo, per quanti sono gli anni di iscrizione, con un minimo di lire 500; i mesi interi di iscrizione eventualmente eccedenti gli anni interi, si computano in ragione di dodicesimi di anno.

« Qualora risulti che l'iscritto deceduto era soggetto all'assicurazione obbligatoria, gli aventi diritto, ove sussistano le condizioni per conseguire la pensione a norma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni, possono chiedere che, in sostituzione della indennità di cui al precedente comma, sia ad essi liquidata le pensione con le norme dell'assicurazione obbligatoria; in tal caso, sarà corrisposto agli aventi diritto un importo pari ai contributi versati al Fondo a favore dell'iscritto per la parte a capitalizzazione, previa deduzione della riserva matematica per l'assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia ».

(*È approvato*).

ART. 10.

L'iscritto cessato dal servizio anteriormente al 1° aprile 1948, che si sia avvalso della facoltà di continuare la inscrizione al Fondo in base all'articolo 17 del regolamento approvato con il regio decreto 14 luglio 1931, n. 1098, ha facoltà di versare, a decorrere dal 1° gennaio 1948 o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se posteriore, il contributo nella misura globale stabilita dal primo comma dell'articolo 1 fino alla concorrenza dello stipendio o del salario al quale avrebbe avuto diritto in base alla qualifica ed alla anzianità di servizio raggiunte alla data della cessazione del rapporto di lavoro, sulla base del contratto di lavoro in vigore al novembre 1948.

Ove l'iscritto si avvalga di tale facoltà, la pensione ad esso spettante sarà computata sullo stipendio o sul salario sul quale è stato corrisposto il contributo.

L'iscritto potrà avvalersi di tale facoltà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, precisando la misura dello stipendio o del salario sul quale intende versare il contributo.

Qualora non si avvalga di tale facoltà, rimane iscritto in base alle norme precedentemente in vigore, e la sua pensione sarà rivalutata ai sensi dell'articolo 5.

Ai fini della determinazione dello stipendio o del salario per i cessati dal servizio nel periodo dal 1° aprile al 1° dicembre 1948, il contributo relativo ai mesi anteriori al 1° gennaio 1948 sarà considerato come versato in base all'articolo 1 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 11.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 18 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« L'iscritto ha pure la facoltà di chiedere, in sostituzione del trasferimento indicato al comma precedente, che, previa deduzione della riserva matematica per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia in quanto ad essa soggetto, gli sia corrisposto un importo pari ai contributi versati a suo favore per la parte a capitalizzazione.

« La domanda per il rimborso dei contributi deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale non oltre sei mesi dalla data di cessazione dal servizio ».

(*È approvato*).

ART. 12.

L'articolo 5 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, è modificato come segue:

Al primo comma, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente lettera *c*):

« *c*) gli anni di servizio prestati presso società ausiliarie già assorbite dalle aziende telefoniche ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per ottenere il riscatto dei periodi sopra indicati, l'iscritto deve versare la corrispondente riserva matematica prospettiva in base

alla retribuzione soggetta a contributo raggiunta al momento della domanda di riscatto ».

(*È approvato*).

ART. 13.

La facoltà di riscatto prevista dal primo comma dell'articolo 5 del regolamento approvato col regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, può essere esercitata, da coloro che non se ne siano avvalsi entro il termine indicato nel comma medesimo e che risultino iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno a decorrere dalla data medesima, e colle modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo 5, modificato dall'articolo 12 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 14.

L'iscritto che in pendenza del rapporto di lavoro sia rimasto assente dal servizio senza diritto a retribuzione, o con retribuzione ridotta, ha facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla ripresa del servizio, di versare a proprio carico il contributo globale di cui all'articolo 1, sugli elementi della retribuzione soggetti a contributo, non percepiti.

(*È approvato*).

ART. 15.

La domanda per il riconoscimento del precedente periodo di iscrizione al Fondo, nella ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 19 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, deve essere inoltrata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla riassunzione in servizio.

Per coloro che sono stati riassunti in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui sopra è limitato a sei mesi dalla data medesima.

(*È approvato*).

ART. 16.

L'articolo 22 del regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, è modificato come segue:

« Ogni 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio 1948, l'Istituto nazionale della previdenza sociale compilerà il bilancio tecnico del Fondo per la parte a capitalizzazione e procederà all'esame tecnico del Fondo stesso per la parte a ripartizione, per ristabilire, occorrendo, l'equilibrio. I risultati relativi saranno sottoposti al Comitato amministratore e comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a quello delle poste e delle telecomunicazioni ».

(*È approvato*).

ART. 17.

Le norme della presente legge, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 15 e 18, non si applicano agli iscritti al Fondo, dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per i quali restano in vigore le disposizioni di cui al regolamento approvato col regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e successive modificazioni anteriori alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 18.

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori in seno al Comitato amministratore del Fondo, di cui alla lettera *e*) dell'articolo 20 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con l'articolo 7 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, è elevato da due a tre, dei quali uno in rappresentanza dei dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(*È approvato*).

ART. 19.

È ammessa la iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, dei dipendenti della Società Italcable, con le modalità e le condizioni da stabilirsi dal Comitato amministratore del Fondo medesimo.

(*È approvato*).

ART. 20.

Per tutto quanto non risulta modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato col regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta del disegno di legge esaminato nella seduta odierna, nonché del disegno di legge n. 664, esaminato nel corso della precedente seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

« Aumento del limite fissato per la esenzione dai diritti e dalle tasse riguardante i giudizi e gli atti nelle controversie individuali del lavoro ». (664):

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli 30
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Modificazioni al trattamento di previdenza al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia » (767):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 31
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI